



# Comune di Zubiena

PROVINCIA DI BIELLA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

### OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IUC -COMPONENTE IMU**

Il giorno **quattordici marzo duemiladiciannove** alle **ore venti,trenta** in Zubiena previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BASSO Davide - Sindaco	Sì
2. VINEIS Adriano - Vice Sindaco	Sì
3. REINA Alessandro - Consigliere	Sì
4. SITA' Tiziana - Consigliere	Sì
5. VERDOIA Patrizia - Consigliere	Sì
6. CARLEVARO Cristina - Consigliere	Sì
7. VERDOIA Giuseppe - Consigliere	Giust.
8. ZACCHERO MATTEO - Consigliere	Giust.
9. MOSCA Michele - Consigliere	Sì
10. BALDIN Alessandro - Consigliere	Sì
11. VERDOIA Elena - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il **Segretario D.ssa Nicoletta Lo Manto**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. **Davide Basso** , assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IUC -COMPONENTE IMU**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Dell'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.

Di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013

**RIBADITO** che;

- l'applicazione dell'IMU è regolata, oltre che dal sopraccitato art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modifiche nella Legge 22.12.2011, n. 214, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché alle disposizioni contenute nel D.Lgs 31/12/1992, n. 504 (norma istitutiva dell'ICI) espressamente richiamate dal decreto 201/2011;
- a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di

cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- la determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n.147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011

**VISTA** la legge di stabilità anno 2017 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali: "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

**VISTO** quel che prevede la legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU di seguito elencato:

**IMU.**

a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un’altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»,”.

b) Comma 13. Nuovi criteri per l’esonazione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l’IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati ( comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “ c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale secondaria:”25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato.”

d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati. ( vedi testo sopra riportato).

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato

Tanto premesso e considerato.

**ACQUISITI** i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli e palesi n. 6, astenuti n. 2 (Michele Mosca e Alessandro Baldin), contrari n. 0;

### **D E L I B E R A**

1. **DI FARE PROPRIE** tutte le premesse e le motivazioni del presente atto qui interamente richiamate e confermate;
2. **DI DARE ATTO** che per l'anno 2019 la IUC (Imposta Unica Comunale) è relativamente alla parte relativa all' IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) sono quelle stabilite dalla legge sul territorio nazionale;
3. **DI APPROVARE E CONFERMARE** pertanto a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2019, la medesima aliquota relativa ad IMU negli stessi importi e percentuali dell'anno 2018 quali esposti in dettaglio nella delibera di consiglio comunale numero 33 del 14.12.2017 e rettifica n. 6 del 03.05.2018 e precisamente:

<b>ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A/1, A/8, A/9</b>	<b>4 x mille</b>
<b>ALTRI FABBRICATI</b>	<b>7,6 x mille</b>
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	<b>ESENTE</b>
<b>TERRENI AGRICOLI CONDOTTI</b>	<b>ESENTE</b>
<b>TERRENI EDIFICABILI</b>	<b>7,6 x mille</b>
<b>IMMOBILI D</b>	<b>7,6 x mille</b>
<b>IMMOBILI STRUMENTALI</b>	<b>ESENTE</b>
<b>IMMOBILI CATEGORIA D10</b>	<b>ESENTE</b>

4. **DI DARE ATTO** che per l'anno 2019, quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze, gli importi sono previsti dall'art. 13 comma 10 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modifiche, nella Legge 22/12/2011 n. 214;
5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con la relativa pubblicazione sul sito dedicato nei termini di legge.

*letto , confermato e sottoscritto. Firmato in originale*

**IL PRESIDENTE**  
FIRMATO DIGITALMENTE

Davide Basso

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
FIRMATO DIGITALMENTE

D.ssa Nicoletta Lo Manto